

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 30/10/1986, due Buoni Postali Fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P", del valore di L. 5.000.000 ciascuno, nonché, in data 13/07/1989, un Buono Postale Fruttifero della serie "Q", del valore di L. 5.000.000.

Stante l'orientamento secondo il quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei medesimi, invoca l'applicazione delle condizioni di rendimento specificate sui buoni e chiede, pertanto, che il Collegio voglia riconoscergli il diritto alla complessiva somma di € 54.613,56 (di cui € 46.169,21 per i buoni "Q/P" ed € 8.444,35 per il buono "Q"), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto dei buoni sottoscritti prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B.).

Nel merito, con riferimento ai buoni fruttiferi della serie “Q/P”, rileva che il relativo rendimento è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nei timbri correttamente apposti sui titoli, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria.

Posto che il D.M. del 13/06/1986 era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi rimborsabili.

Riguardo al buono della serie “Q”, invece, evidenzia che il relativo rendimento è stato determinato nel rigoroso rispetto della normativa in materia.

Conclude chiedendo, pertanto, che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o rigettato nel merito, in quanto infondato.

Con successive memorie di replica, parte ricorrente contesta le eccezioni preliminari della resistente e i criteri di calcolo dei rendimenti dalla stessa utilizzati.

Rileva, in particolare, che la sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso, emessi successivamente al decreto ministeriale di modifica dei tassi, ha ingenerato nel risparmiatore una legittima aspettativa ad ottenere il rendimento riportato nella tabella stampigliata in originale a tergo dei titoli. In particolare, posto che l'intermediario aveva l'onere di indicare i rendimenti garantiti per l'intera durata dell'investimento, l'indicazione dei tassi sino al ventesimo anno lasciava presumere che negli ultimi dieci anni venisse applicato l'importo fisso specificato sul retro del titolo (come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e nelle stesse decisioni dell'Arbitro).

Aggiunge, inoltre, che la mancata corrispondenza tra l'importo promesso al risparmiatore e quello effettivamente liquidato deriva dalle illogiche modalità con cui l'intermediario ha ottemperato alle disposizioni del D.M. del 13/06/1986, con il quale sono modificati gli interessi spettanti sui buoni fruttiferi. In relazione agli ultimi dieci anni di vita dei buoni oggetto di ricorso, infatti, l'intermediario ha corrisposto, in luogo dell'interesse riportato sul retro dei medesimi, quello risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti nel citato decreto, con esiti sfavorevoli per il risparmiatore.

Applicando dunque i corretti criteri di rimborso e le previste ritenute fiscali sugli interessi maturati, il ricorrente, tenuto conto delle somme già liquidategli, avrebbe diritto al chiesto importo di € 54.613,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di alcuni Buoni Postali Fruttiferi emessi tra il 30/10/1986 e il 13/07/1989, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera “Q”.

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall'intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell'organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°

gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che segnerebbe l'incompetenza temporale dell'Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto del ricorrente di percepire il rendimento indicato sul retro dei buoni, sorto in epoca successiva al 2009), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i BPF, diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come *"prodotti finanziari"* suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, *"la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [redacted] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura"* (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Nel merito, con specifico riferimento ai buoni n. xxx009 e n. xxx010 (emessi su modulo cartaceo della serie "P", ma pacificamente convertiti in buoni della serie "Q/P", attraverso l'apposizione dei timbri recanti la modifica degli originari tassi di interesse, in conformità a quanto disposto dal D.M. 13/06/1986), rileva il Collegio che il ricorrente chiede la liquidazione delle originarie, e non variate, condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione.

La domanda appare fondata.

Sia sufficiente richiamare, invero, il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, sicché al possessore del medesimo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, n. 3226/18; Coll. Bologna, n. 17516/18; Coll. Napoli, n. 7726/18; Coll. Roma, n. 8791/17). Al ricorrente va riconosciuto, pertanto, il rendimento previsto sul retro dei buoni relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione (*i.e.*, il rendimento previsto per l'originaria serie "P"), oltre interessi legali dalla data del reclamo (fatta salva, per il periodo precedente, l'applicazione delle condizioni relative alla serie "Q/P").

Per quanto concerne, invece, il buono n. xxx185, appartenente alla serie "Q", il ricorrente invoca la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo del titolo (rendimento in misura fissa per ogni bimestre, con detrazione della ritenuta d'acconto), sostenendo di avere diritto ad una somma superiore a quella già corrisposta dall'intermediario (che avrebbe applicato un saggio di interesse del 12% annuo, con detrazione della ritenuta fiscale del 12,50%).

Orbene, premesso che l'importo fisso indicato sul retro dei buoni, del quale il ricorrente chiede l'applicazione per l'ultimo decennio, non è altro che la traduzione in termini assoluti

del tasso di rendimento annuo stabilito con D.M. 13/06/1986, applicato all'importo maturato al termine del 20° anno (ovvero *“una modalità sintetica per esprimere il rendimento percentuale “implicito” di ciascun buono nel periodo di riferimento (cioè, il 12% all'anno non capitalizzabile)”*: Coll. Milano, n. 10294/20), rileva il Collegio che il maggior rendimento preteso da parte istante sembra doversi imputare all'erronea applicazione della normativa sopravvenuta (v., in particolare, D.M. Tesoro 23/06/1997, ai cui sensi *“gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, vengono capitalizzati annualmente “al netto” della ritenuta fiscale”* del 12,50%).

Nondimeno, applicando correttamente le suddette disposizioni (i.e., detraendo la ritenuta fiscale non già alla fine della vita utile del titolo, bensì su base annuale), risulta che, a fronte della liquidazione di un rendimento pari ad € 28.166,45 (importo ricavabile dalle dichiarazioni del ricorrente, non contestate dall'intermediario), la resistente avrebbe dovuto riconoscere la maggiore somma di € 28.203,89. In relazione al buono n. xxx185, pertanto, il ricorrente ha diritto al residuo importo di € 37,44, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei termini sopra specificati, tenendo altresì conto dei limiti quantitativi della domanda ivi formulata.

Vanno invece respinte le ulteriori istanze di riconoscimento della rivalutazione monetaria (non dovuta, per costante orientamento dei Collegi territoriali) e di rifusione delle spese di assistenza difensiva (non essendo stato comprovato per via documentale l'esborso a tal fine sostenuto dal ricorrente).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Quanto al buono serie Q, il Collegio condanna l'intermediario al rimborso di € 37,44, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8461 del 29 marzo 2021

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI